



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 166 del 2020, proposto da
Marco Di Gennaro, Silvia Iacovitti, rappresentati e difesi dall'avvocato Maria
Giovanna Treccozi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Avezzano, Dirigente Suap Comune di Avezzano, Dirigente Polizia
Locale Comune Avezzano, Dirigente Viabilità Comune Avezzano non costituiti in
giudizio;

nei confronti

Cidec, Fiva Confcommercio non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della Deliberazione del Commissario Straordinario della Città di Avezzano adottata
con i poteri del Consiglio Comunale n. 1 C del 9.1.2020, non notificata, pubblicata
all'albo pretorio del Comune dal 21.1.2020 per 15 giorni, e quindi fino al 4.2.2020,

E
COMUNE DI AVEZZANO COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE Protocollo N. 0027130/2020 del 05/06/2020 Firmatario: UMBERTO PALFONZO, Marisa De Santis

la quale prevede il trasferimento e la nuova localizzazione della sede del mercato settimanale del sabato nell'area centrale della città, in Via Mazzini da Piazza della Repubblica fino all'intersezione con Via Corradini, Piazza Torlonia e traverse limitrofe (Via M. Febonio, Via Lolli, Via Mattei, Via Iatosti), Piazza della Repubblica;

di tutti gli atti collegati, connessi, derivati, presupposti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato:

-- che il ricorso non risulta notificato ad alcun residente nella zona ove in precedenza era stato temporaneamente allocato il mercato ambulante, che sono i controinteressati necessari;

-- che il trasferimento in centro da una zona periferica di un mercato ambulante per sua natura, non integra un definitivo assetto degli interessi in gioco, per cui non si ravvisano, nel caso, quelle peculiari, ineludibili, specifiche e circostanziate ragioni di urgenza, che sole avrebbero potuto giustificare la richiesta tutela interinale monocratica di cui all'art.56 c.p.a. .

-- che, in concreto, è del tutto apodittica l'affermazione per cui sarebbe configurabile una irrimediabile lesione della sicurezza e dell'incolumità dei ricorrenti e *“quella di migliaia di altri cittadini che vedrebbero compromessa la vivibilità nel centro della Città e che in caso di emergenze”*;

Ritenuto conseguentemente che non sussistono i presupposti per la misura cautelare interinale.

P.Q.M.

Respinge la richiesta di misura cautelare monocratica ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm. .

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 1 Luglio 2020.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in L'Aquila il giorno 5 giugno 2020.

Il Presidente
Umberto Realfonzo

IL SEGRETARIO